





Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2904 e 2697 cod.civ., per avere la Corte territoriale attribuito rilievo al mancato svolgimento della prestazione per la società cedente e aver trascurato che la stessa società ha ammesso di essere datore di lavoro dei lavoratori in questione (tanto che li aveva invitati a prendere servizio nuovamente presso la propria sede).

I motivi sono esaminabili congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati.

Occorre premettere che la sentenza che ha invalidato la cessione di azienda è divenuta cosa giudicata, pur se in epoca successiva al verbale di accertamento ispettivo all'origine della presente lite (vedi sentenza Cass. n. 23506/17). Da ciò deriva che i rapporti di lavoro delle maestranze interessate dalla cessione invalidata sono stati ricostituiti con effetto *ex tunc* nei confronti dell'unico reale datore di lavoro (la c.d. cedente), la quale sarà tenuta agli obblighi di legge, retributivi e previdenziali, secondo le regole generali.

In base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ. la "sospensione unilaterale" del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva solo quando non sia imputabile a fatto dello stesso (Cass. 9 agosto 2004, n. 15372; Cass. 16 aprile 2004, n. 7300; Cass. 10 aprile 2002, n. 5101; Cass. 22 ottobre 1999, n. 11916), sicché







creditorie, non è altrettanto vero che possa farlo sempre, e ciò -a parte il caso del rifiuto del debitore originario- in ragione della presenza, nel caso concreto, di interessi giuridicamente apprezzabili del creditore che possono paralizzare l'intervento del soggetto estraneo, negandogli la facoltà di intromissione nel rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti originari.

Così, nei regimi previdenziali obbligatori (siano essi pubblici o privati che svolgono funzioni pubbliche, come gli enti previdenziali privati) l'obbligo di versare i contributi previdenziali ha natura inderogabile ed è, quindi, indisponibile, e ciò in ragione della vigenza dell'art. 2115, comma 3, cod.civ., che dispone la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere l'obbligazione contributiva. Non opera dunque in materia, secondo l'indirizzo che appare a questo Collegio preferibile, l'art. 1180 cod. civ., ove il creditore ha un interesse giuridicamente ed oggettivamente apprezzabile a che sia il debitore ad adempiere personalmente alla prestazione dedotta in obbligazione, come avviene nel caso di specie proprio in ragione della disciplina pubblicistica alla base degli obblighi contributivi previdenziali del datore di lavoro, ove le connotazioni soggettive di colui che adempie non risultano indifferenti per l'ente previdenziale il creditore.

Del resto, come già affermato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 21158 del 07/08/2019, Rv.



la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della c.d. cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l'eventuale pagamento di contributi da parte del c.d. cessionario per lo stesso periodo.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata.

La causa va rinviata alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite. Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2023.

Il Presidente  
Rossana Mancino

Elaborato Dal: CIACCIA MARIA PIA Esportato Dal: ADIPADREC S P A NIC CA 2 Società 746-0406-7470410304-0687040400-E Firmato Dal: MANCINO ROSSANA Esportato Dal: ADIPADREC S P A NIC CA 2 Società 746-0406-7470410304-0687040400-E